

Civile Ord. Sez. 6 Num. 15081 Anno 2020

Presidente: MOCCI MAURO

Relatore: RAGONESI VITTORIO

Data pubblicazione: 15/07/2020

ORDINANZA

sul ricorso 26901-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

ATHENA SRL;


- intimata-

avverso la sentenza n. 112/2/18 della COMMISSIONE
TRIBUNARIA REGIONALE del MOLISE, depositata il
14/03/2018;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2213
20

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO
RAGONESI.



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Svolgimento del processo

La Commissione tributaria provinciale di Isernia, con sentenza n. 186/13, sez. 2, accoglieva il ricorso proposto dalla Athena Agenzia Formativa avverso l'avviso di accertamento T3403T200179/2011 per Ires e Irap 2007.

Avverso detta decisione l'Agenzia delle Entrate proponeva appello innanzi alla CTR Molise che, con sentenza 112/2018, lo rigettava confermando l'orientamento espresso dal giudice di primo grado.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di un motivo.

L'Athena srl ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis cpc.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate deduce il carattere apodittico ed apparente della motivazione della sentenza basata su un generico richiamo ad una precedente sentenza della medesima Commissione.

Sostiene poi, in particolare, che il giudice di seconde cure non avrebbe tenuto in alcun conto gli argomenti proposti con il gravame secondo cui la contribuente non svolgeva in realtà attività formative per persone svantaggiate.

Il primo motivo è manifestamente fondato.

Invero, si osserva che la sentenza impugnata si è limitata a richiamare sommariamente la motivazione di altra sentenza (n. 563/17) senza in alcun modo svolgere argomentazioni sulle censure svolte con l'atto di appello (riportate nel ricorso in osservanza del principio di autosufficienza) con cui si assumeva che l'Associazione solo marginalmente svolgeva la propria attività verso soggetti esterni all'ente.

Su tale punto la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che è nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame (da ultimo Cass .27112/18).

Sussiste altresì la violazione dell'art 112 cpc per omessa pronuncia sulla contestazione che la contribuente non svolgeva attività formative per persone svantaggiate.

Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra ,con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Molise per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.



PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Molise ,in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase

Roma 4.3.20

Il Presidente

